



POLIZZA ALL RISKS FOVOLTAICO

PER IL PERIODO

ORE 24:00 DEL 31.03.2025 - ORE 24:00 DEL 31.03.2028

CAPITOLATO TECNICO

**UNIVERSITA' PER STRANIERI
DI SIENA**

Piazza Carlo Rosselli, 27/28

53100 SIENA

C.F. 80007610522

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio di polizza
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicuratori	La Società di Assicurazioni
Broker	L'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla o dalle Imprese di Assicurazione
Atti di terzi	Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina
Autoconsumo	Il regime in cui tutta l'energia o una parte dell'energia prodotta dall'impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell'utilizzatore dell'impianto stesso
Conto Energia	Nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in coto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi elettrici riconosce una tariffa incentivante
Contratto di assistenza tecnica	Accordo contrattuale scritto fra il contraente o l'assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate) le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi
Decreto Ministeriale	Decreto Ministeriale approvato il 19.02.2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione
Eventi naturali	Terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d'aria, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno
Fenomeno elettrico	Evento o causa esterna all'impianto fotovoltaico che determina nell'impianto stesso: <ol style="list-style-type: none"> 1) Corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso) 2) Variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti) 3) Sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione della rete di alimentazione di

LOTTO 6 – ALL RISKS FOTOVOLTAICO

	impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche) 4) Arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’Impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete)
Franchigia	L’importo fisso, dedotto dall’ammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato
Franchigia temporale	La parte di danno indennizzabile ai sensi di polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al sinistro, che rimane a carico dell’assicurato
GR	Gestore della rete
GSE	Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.P.A.)

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato.

Resta inteso che i suddetti termini decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni. Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta del competente Ufficio del Lavoro a norma della legge infortuni.

ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione del sinistro, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione,

salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

ART. 1.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24:00 del 31 marzo 2025 e scadenza alle ore 24:00 del 31 marzo 2028.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 31 marzo di ogni anno.

Si conviene tuttavia che le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno **150** (centocinquanta) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Allo scadere del presente contratto l'Università per Stranieri di Siena si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare il contratto per un tempo massimo di altri **180** giorni, agli stessi patti e condizioni.

ART. 1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **45** (quarantacinque) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **45** (quarantacinque) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati, fermo quanto disposto all'articolo della presente polizza inerente alla "clausola broker", la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

ART. 1.9 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

ART. 1.11 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro 30 (trenta) giorni di ogni scadenza semestrale, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file (un data base/foglio elettronico) con l'elenco di tutti i sinistri contenenti quantomeno le seguenti informazioni:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- descrizione dell'evento;
- importo liquidato, liquidato parzialmente o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti

dall'Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

ART. 1.12 COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

ART. 1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

ART. 1.14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 1.15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 1.16 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.17 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente, nonché nei confronti del Segretario Comunale e delle persone che ricoprono una carica.

ART. 1.18 GESTIONE DELLA POLIZZA

L'Università per Stranieri di Siena dichiara di essere assistita dalla Società **Mediass SpA** (piazza Ettore Troilo, 12 – 65127 Pescara), quale Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società Mediass SpA e in particolare:

- a) la Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass SpA affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- b) ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass SpA, le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass SpA, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass SpA e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa;
- c) la Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass SpA la quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi;
- d) la polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass SpA, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- e) il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass SpA e il pagamento stesso sarà considerato, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass SpA si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro il giorno 10 del mese successivo alla data di effettivo incasso, così come risultante dalla relativa comunicazione che il broker invierà alla Compagnia;
- f) nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass SpA comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa, la decorrenza di garanzia, che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass SpA, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato, quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate;
- g) nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass SpA gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici;
- h) la presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza del presente contratto, incluse proroghe, riforme e/o sostituzioni.

LOTTO 6 – ALL RISKS FOTOVOLTAICO

- i) la Mediass SpA provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass SpA il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- j) la Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

SEZIONE A) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI

Art. A.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati all'Impianto assicurato, nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato, salvo quanto escluso.

Sono compresi i guasti all'Impianto assicurato per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di polizza.

Art. A.2 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a. i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine;
- 4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse;

salvo che il Contrante o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi:

b. i danni da:

- 5) atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia);
- 6) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, malversazione;
- 7) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 8) guasti o rotture meccanici, elettrici ed elettronici dell'Impianto (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia);
- 9) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
- 10) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell'Impianto; vizio di prodotto;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la

Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

c. i danni causati da o dovuti a:

- 11) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione;
- 12) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- 13) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- 14) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 16) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- 17) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto assicurato;
- 18) montaggio o smontaggio di Impianti, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 19) guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- 20) dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità limitata;
- 21) mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell'Impianto assicurato;
- 22) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- 23) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti;
- 24) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
- 25) aumento del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze; d. i danni a:
- 26) l'Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- 27) le linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area in cui è installato l'Impianto.

Art. A.3 – Delimitazioni

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.

Art. A.4 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. A.5 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. A.6 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, nonché, in caso di furto o rapina, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile; Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. A.7 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. A.8 – Valore dell'impianto e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell'impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest'ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;
- nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'impianto danneggiato.

In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Si precisa che un danno si considera “non suscettibile” di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato. La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che: a) i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione; b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) e b), si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell’Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante. La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Art. A.9 – Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte con la norma che precede risulta che il valore dell’Impianto assicurato eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di ricostruzione a nuovo dell’Impianto stesso.

Art. A.10 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando di verificchi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. A.11 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. A.6 – Obblighi in caso di Sinistro;
- d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. A.8 – Valore dell’Impianto e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. A.10 – Procedura per la valutazione del danno – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. A.12 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello Scoperto.

Art. A.13 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell'importo dovuto con contestuale accordo con l'Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. A.2.c – Esclusioni, numero 20).

Art. A.14 Deroga alla regola proporzionale

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. A.9 della Sez. A) Norme che regolano l'assicurazione dei danni diretti rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che il risarcimento non potrà superare la somma assicurata in polizza.

ESTENSIONI DI GARANZIA ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA)

A parziale deroga dell'Art. A.2.b, Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Atti di Terzi.

Nel caso di furto o rapina è tuttavia condizione essenziale per l'indennizzabilità che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto assicurato è fissato. Pertanto il mancato

sganciamento e la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.

L'efficacia della presente Estensione di garanzia è inoltre subordinata alle seguenti condizioni considerate essenziali:

- per gli Impianti su fabbricati: devono essere installati su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; inoltre la linea del tetto su cui è installato l'Impianto deve essere situata ad un'altezza non inferiore a 4,00 metri, ridotta a 3,50 metri per le abitazioni civili, dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri;
- per gli impianti su pensiline: l'Impianto deve essere situato ad un'altezza non inferiore a 3,50 metri dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri;
- per gli Impianti a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione di altezza non inferiore a 2,50 metri, e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

L'assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.

Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:

- tutte le viti o i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati, o devono avere la testa spaccata, o devono essere dotati di sistemi antisvitamento;
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- all'interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un "chip" che consenta il riconoscimento dell'inverter; - l'Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS.

L'assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 50%.

In ogni caso, relativamente ai danni causati all'Impianto da furto o rapina, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

In ogni caso, relativamente ai danni causati all'Impianto da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

GUASTI MACCHINE E FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'Art. A.2.b., Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno Elettrico all'Impianto assicurato, collaudato e pronto all'uso al quale è destinato, causato da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono comunque esclusi i danni:

- attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto assicurato;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi non a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;
- relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- causati da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- a moduli e componenti elettronici dell'Impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:
 - controlli di funzionalità
 - manutenzione preventiva
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

SEZIONE B) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE ESERCIZIO

Art. B.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l'Impianto assicurato ai sensi della Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti, nel luogo dove l'Impianto stesso è ubicato, a condizione che:

- tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A;
- l'Impianto sia collegato alla rete;
- l'Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato funzionamento dell'Impianto stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile;

e salve le eccezioni di cui al successivo articolo Esclusioni.

Art. B.2 – Esclusioni

La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell'inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione A) – Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da:

- 1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- 2) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- 3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell'Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- 4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti. La Società inoltre non indennizza: 5) penali, indennità o multe;
- 6) giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- 7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;
- 8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- 9) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;
- 11) difetto di rendimento dell'Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese.

Art. B.3 – Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio

La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al KWH contrattualizzato con il GR e del valore dell'incentivo al KWH erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei KWH/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:

- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;

b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione:

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;

2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR.

L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1. e 2., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto, al netto dei giorni indicati in scheda Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quali franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quale Massimo periodo di indennizzo.

Art. B.4 – Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l'Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell'Impianto.

Quando l'inattività dell'Impianto è parziale, l'Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell'Impianto che continua ad essere in attività.

Art. B.5 – Periodo di Indennizzo

Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, al netto della Franchigia temporale riportata nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Art. B.6 – Autoconsumo

A parziale deroga dell'art. B.3, nel caso in cui sussista Autoconsumo, la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:

- nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
- nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;

b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con GR per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all'Autoconsumo. L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto, al netto dei giorni indicati nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti quali Franchigia temporale e con il limite massimo dei giorni indicati nella scheda di polizza quale Massimo periodo di indennizzo.

SEZIONE C) NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZ

Art. C.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale indicato nella Sezione

D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà ed all'uso dell'Impianto fotovoltaico. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. C.2 – Gestione delle vertenze di danno

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. C.3 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 2) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 3) da impiego di impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 4) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- 5) ai mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
- 6) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi;
- 7) a condutture ed impianti sotterranei;
- 8) a cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; 9) da furto;
- 10) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di impianti di proprietà

dell'Assicurato o da lui detenuti, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;

- 11) conseguenti ad errori nelle attività di progettazione degli impianti fotovoltaici;
- 12) provocati da soggetti diversi dalle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- 13) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- 14) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 15) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 16) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 17) derivanti da campi elettromagnetici;
- 18) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, limitatamente alla parte di danno risarcibile superiore al 30% del massimale assicurato;
- 19) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.

Art. C.4 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le Società o Enti che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.

SEZIONE D) SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali indicati nella scheda di Polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
SEZIONE DANNI DIRETTI		
Ogni e qualsiasi sinistro limitatamente ai danni a cose		Franchigia € .250,00 per sinistro
Eventi naturali	70% della somma assicurata per sinistro e per anno	scoperto 10% minimo € 1.000 per sinistro
Atti di Terzi	50% della somma assicurata per sinistro e per anno	scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro

LOTTO 6 – ALL RISKS FOTOVOLTAICO

Furto e rapina		scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro
Guasti macchine/Fenomeno elettrico		scoperto 5% minimo € 500,00 per sinistro
SEZIONE DANNI INDIRETTI	Massimo risarcimento 90 giorni	Franchigia 3 giorni
SEZIONE R.C.T.	Massimale Euro 1.000.000,00	Franchigia € 500,00 per sinistro

SEZIONE E) UBICAZIONI DEL RISCHIO, SOMME ASSICURATE E PREMI

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	PREMIO ANNUO LORDO
1	Impianto fotovoltaico istallato sul tetto del fabbricato sito in Piazza Fratelli Rosselli composta da n° 220 pannelli n° 3 inverter con potenza nominale di 60,00 kWp energia prodotta in un anno 75.000 kWh. L'anno di installazione dell'impianto fotovoltaico è settembre 2013. I numeri di interventi annui sono 1 /2, la pulizia è stata effettuata una sola volta dal momento dell'installazione. L'energia prodotta viene monitorata costantemente dal sistema, esiste un allarme per l'eventuale calo di produzione. Relativamente al furto, i bulloni non sono saldati e non è collegato ad un impianto di allarme collegato alle forze dell'ordine. C'è un cancello chiuso a chiave all'ingresso del tetto. La Stazione dei Carabinieri dista a 1 km dall'Università tempo di percorrenza 2 minuti e i vigili del fuoco a circa 9 minuti. La sede universitaria è di fronte alla Stazione Ferroviaria di Siena		
	Sezione Danni Diretti	€ 100.000,00	
	Sezione Danni Indiretti	€ 50.000,00	
	Sezione R.C.T.	€ 1.000.000,00	
	TOTALE		

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno a
Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro (.....) è stato effettuato a mani del

LOTTO 6 – ALL RISKS FOTOVOLTAICO

sottoscritto oggi alle ore in
.....

IL BROKER / ESATTORE